



Ufficio attività negoziale e gestione del patrimonio

**Autorizzazione del RUP alla richiesta di modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con l'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco – CIG Z5D27A0550**

Con il Modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, prot. n. 63517/P, acquisito in pari data prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 63682/A, il Dirigente dell'Ufficio ANGP, su segnalazione del DEC, ha richiesto di procedere ad una estensione temporale del contratto in oggetto, stipulato da AIFA con l'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. e in scadenza il 16.06.2020, in ragione della *“Necessità di dismettere/smaltire il materiale obsoleto o in cattivo stato presente in AIFA, visto che è espressamente prevista in contratto la facoltà di estensione della durata del contratto in parola al fine di esaurire l'importo contrattuale residuo che, da verifiche contabili interne, ammonta a € 27.812,50 (IVA esclusa)”*.

Considerato che si tratta di un contratto della durata di dodici (12) mesi in scadenza il 16.06.2020, stipulato “a consumo” in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del contratto in parola il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto dello stesso è stabilito in € 39.500,00 oltre IVA e che *“L'AIFA non garantisce al Fornitore contraente un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al Fornitore, a fronte di ogni servizio erogato su richiesta di AIFA, dietro presentazione di regolare fattura, sarà determinato in base ai prezzi unitari offerti”*.

Verificato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio che effettivamente alla data odierna l'importo contrattuale di € 39.500,00 oltre IVA, autorizzato con la determina DG n. 764/2019, non è del tutto esaurito essendo stato fatturato e pagato solo l'importo di € 11.687,50 oltre IVA e che, pertanto, residuano in effetti ancora € 27.812,50 oltre IVA.

Appurato, altresì, che all'art. 2 comma 2 del Contratto è espressamente previsto che, tra i Servizi oggetto del Contratto, rientri *“lo smontaggio, ove necessario, e il trasporto a discarica e lo smaltimento a norma di materiale ingombrante e/o speciale”*.

Preso atto che il DEC del Contratto in parola si è espresso favorevolmente in merito alla qualità dei servizi finora resi dall'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l..

Considerato che tale modifica è consentita ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 in virtù del quale *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,*

*facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro".*

Appurato che tale facoltà è, infatti, espressamente prevista nel Contratto CIG Z5D27A0550 all'art. 3 comma 3 e nello specifico stabilisce che *"In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale".*

Considerato, inoltre, che l'estensione della durata non altera la natura generale del Contratto che resta immutato per ogni altra condizione contrattuale ivi prevista.

Preso atto, infine, che per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma massima non garantita già autorizzata con la determina DG n. 764/2019.

Alla luce delle ragioni poste a fondamento di detta richiesta, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, si autorizza la richiesta estensione della durata del contratto in argomento dal 17.06.2020 sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e comunque non oltre il 31.12.2020, salva diversa determinazione dell'AIFA.

**II RUP**

*Raffaella Cugini*

**Allegato:**

Relazione del DEC a mezzo email recante prot. n. 63510/P dell'08/06/2020.